

REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

REGOLAMENTO

ART. 1 ISTITUZIONE

1. E' istituito presso il Comune di Sanremo il "Registro della bigenitorialità".
2. La disciplina comunale del diritto del minore alla bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non influisce con l'attività già esistente di anagrafe e stato civile e non contrasta con la vigente normativa, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE

1. Un minore residente nel Comune di Sanremo può essere iscritto nel Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei genitori e che questi sia titolare della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che con lo stesso possano/debbono rapportarsi, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che verranno riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata agli Sportelli Anagrafici dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'Ufficio Anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Sanremo da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsentirà alla comunicazione dei dati forniti ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

ART. 3 - ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai genitori.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta dei genitori potrà essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

REGOLAMENTO

ART. 4 - CANCELLAZIONE

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione del nominativo del minore dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

ART. 5 – AZIONI DI PROMOZIONE

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI

Con Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'organizzazione del Registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla conseguente approvazione.